

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO**



COMUNE

ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

Via Elini, n. 6 - CAP 08040

tel. 0782/33016-33526 FAX 0782/33760

cod. Fiscale 00133930917 [email: info@comune.ilbono.og.it](mailto:info@comune.ilbono.og.it)

C/C Postale 12119087

Allegato alla delibera del C.C. n° 5 del 17-02-2010

- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO -

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

(art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

(art. 50 legge 27 dicembre 1997, n. 449)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: RAG. ANNA MELONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RAG. FANELLI FABRIZIO

EMAIL: info@comune.ilbono.og.it

Web : <http://www.comune.ilbono.og.it>

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

INDICE SOMMARIO

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamenti per ciascuna entrata
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 5 - Potestà regolamentare sulle singole entrate

Titolo II

Gestione delle entrate

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 - Compiti di verifica e controllo
- Art. 9 - Liquidazioni e accertamenti
- Art. 9bis - Avviso bonario

Titolo III

Sanzioni

- Art. 10 - Ravvedimento operoso
- Art. 11 - Definizione agevolata

Titolo IV

Attività di riscossione

- Art. 12 - Riscossione coattiva
- Art. 13 - Riscossione volontaria

Titolo V

Procedimenti di contenzioso

- Art. 14 - Contenzioso
- Art. 15 - Autotutela

Titolo VI

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

- Art. 16 - Accertamento con adesione
- Art. 17 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
- Art. 18 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
- Art. 19 - Atto di accertamento con adesione - riduzione delle sanzioni
- Art. 20 - Adempimenti successivi
- Art. 21 - Perfezionamento della definizione
- Art. 22 - Conciliazione giudiziale

Titolo VII

Disposizioni in materia di diritto d'interpello

- Art. 23 - Contenuto del regolamento
- Art. 24 - L'interpello
- Art. 25 - Procedimento per l'esercizio del diritto d'interpello
- Art. 26 - Risposta all'interpello
- Art. 27 - Effetti dell'interpello

Titolo VIII

Disposizioni finali

- Art. 28 - Norme di rinvio
- Art. 29 - Pubblicità e variazione del regolamento
- Art. 30 - Entrata in vigore

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali, anche tributarie del Comune di Ilbono, di seguito denominato Comune, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Le entrate tributarie sono quelle derivanti dall'applicazione dei tributi comunali vigenti con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Le altre entrate sono quelle di natura non tributaria (patrimoniali), compreso l'applicazione dei canoni.

Articolo 3

Regolamenti per ciascuna entrata

1. Per ciascuna entrata tributaria e non, il Comune può adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione (art. 52 c. 2 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e dovranno essere deliberate in misura massima in caso di dissesto dell'ente (art. 251 D.lgs agosto 2000, n° 267).

2. I canoni e le tariffe relativi alle altre entrate sono determinati con apposita delibera nel rispetto dei valori di mercato. Devono essere adeguati periodicamente alle variazioni dei suddetti valori di mercato.

3. Le aliquote, i canoni e le tariffe di cui sopra sono adottati entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario (art. 54 D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446).

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 5

Potestà regolamentare sulle singole entrate

1. I regolamenti di applicazione delle singole entrate potranno prevedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Potranno altresì disporre l'esclusione di alcune fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalle leggi non in forma obbligatoria.

Titolo II

Gestione delle entrate

Articolo 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in base alla previsione di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
3. La gestione delle entrate prescelta deve uniformarsi a criteri di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e migliore fruibilità del servizio per i cittadini.
4. Il regolamento di ciascuna entrata tributaria, dovrà prevedere apposite forme di controllo sul raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Articolo 7

Soggetto responsabile delle entrate

1. Soggetto responsabile delle entrate tributarie e delle altre entrate è il responsabile del servizio economico finanziario;
2. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché quella sanzionatoria.
3. Il responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in ordine all'acquisizione delle firme dell'unità operativa che ha compilato i ruoli o le liste di carico.
4. Qualora venga deliberato di dare in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse e dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 8

Compiti di verifica e controllo

1. Il responsabile del servizio provvede, tramite il responsabile del procedimento o l'unità operativa preposta all'ufficio tributi, al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce e di tutti gli adempimenti, posti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. La Giunta comunale individua i criteri sulla base dei quali devono essere effettuati i controlli, stabilisce le modalità, le risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. Il responsabile del servizio, avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti, può disporre l'invio di questionari o richiedere chiarimenti ai contribuenti o agli utenti prima dell'emissione di provvedimenti di accertamento o di irrogazione di sanzioni.

Articolo 9

Liquidazioni e accertamenti

1. La liquidazione, gli accertamenti in rettifica o d'ufficio delle entrate sono effettuati nel rispetto dei termini di decadenza indicati dalle leggi o dai regolamenti.

2. Sia per le entrate tributarie sia per le altre entrate deve essere notificato al soggetto passivo apposito atto di contestazione o avviso di liquidazione o avviso di accertamento sul quale sono indicati il presupposto d'imposta o del canone, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto per imposta – sanzioni ed interessi, i criteri di determinazione della sanzione, gli elementi probatori, le norme applicate, le modalità di pagamento, l'invito ad eventuale definizione agevolata o accertamento con adesione, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

3. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento o l'atto di contestazione afferente alle entrate di qualsiasi natura deve essere notificato al soggetto passivo, nei termini di prescrizione, nei modi stabiliti dalle singole leggi o dai regolamenti.

4. Il suddetto atto può essere notificato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno (soprattutto quando i tempi sono insufficienti per la notifica dell'atto a mano).

5. Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione ai sensi del precedente art. 6 c. 1 lett. D. nelle forme di cui all'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, le suddette attività sono svolte interamente dal concessionario.

Articolo 9-bis

Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione nell'attività di Accertamento e Liquidazione dei tributi, delle tasse e delle entrate patrimoniali, è facoltà del Responsabile del Servizio Finanziario, per ciascun anno d'imposta, anche sulla base di apposito indirizzo della Giunta Municipale:

- a) provvedere all'emissione di un Avviso Bonario compreso di interessi e sanzioni ridotte al 15% a condizione che il contribuente ottemperi al pagamento del medesimo con immediatezza, ed a

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

- pena di decadenza dell'agevolazione, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell'avviso; in mancanza si applicano le sanzioni ordinarie previste dalla normativa vigente;
- b) invitare il contribuente con apposito avviso a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso; i chiarimenti possono essere forniti nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione; nel medesimo termine il contribuente può procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
 2. Tutti i versamenti effettuati dopo il termine indicato al comma precedente lett. a) non possono godere della riduzione della sanzione al 15% del dovuto;
 3. Ai fini del computo dei giorni si considera la data di ricevimento dell'Avviso Bonario da parte del contribuente;
 4. L'eventuale indirizzo della Giunta Comunale al Responsabile del Servizio ha validità fino a quando non venga disposto diversamente con altra delibera;
 5. L'avviso Bonario dovrà essere notificato per il tramite di mezzo che consenta di provare la data certa di ricezione dell'atto;
 6. Nel caso di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale;
 7. Le norme del presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che alla data di formazione degli Avvisi Bonari hanno situazioni a ruolo coattivo ancora pendenti e non pagate;
 8. A tal fine il contribuente presenterà autocertificazione dichiarando la condizione di non morosità allegando la ricevuta del pagamento dell'Avviso Bonario;
 9. Nel caso dell'esistenza di situazioni di morosità e di contestuale uso delle agevolazioni di cui al comma 1, il responsabile del servizio Finanziario provvederà a comminare, nei confronti del trasgressore, Avviso di Accertamento per tardivo pagamento, secondo le norme di legge in vigore, al netto delle sanzioni ed interessi eventualmente già pagati;
 10. L'Avviso Bonario può essere formato e notificato solo se non sono decorsi 18 mesi dalla scadenza di pagamento del tributo, tassa od entrata patrimoniale oggetto di attività di liquidazione ed accertamento dall'ufficio tributi comunale.

Titolo III

Sanzioni

Articolo 10

Ravvedimento

1. *Ai sensi dell'art. 13 c. 1 del d.lgs 472/97 come modificato dall'art. 2 c. 1 lett. f) del d.lgs 203/98 è in facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, ai fini della riduzione delle sanzioni per un importo pari:*
 - a) - a 1/12 del minimo nei casi in cui il pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza;
 - b) - a 1/10 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore. La stessa disciplina si applica nei casi di regolarizzazione di mancati pagamenti;
 - c) - a 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
 - e) - (soppresso)

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 11

Definizione agevolata

1. E' ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del D.L.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.L.vo 473/97.

2. La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo (TARSU), è assolta con la sottoscrizione della definizione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

3. Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta ad $\frac{1}{4}$, del tributo e degli eventuali interessi entro lo stesso termine di cui al c. 2.

4. Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali.

Titolo IV

Attività di riscossione

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è disposta dal responsabile del servizio secondo le norme di legge e dei singoli regolamenti di volta in volta vigenti.

2. Il ricorso ad una piuttosto che ad un'altra modalità di riscossione coattiva, tra quelle previste e dalle norme in vigore, è rimessa alla discrezionalità del responsabile del servizio;

3. Qualora ne ricorrano i motivi il Comune può adire al giudice ordinario per il recupero di crediti inerenti le entrate non tributarie (entrate patrimoniali).

4. Il debitore di crediti con il Comune di natura tributaria e non, può proporre all'Ente di assolvere al pagamento delle somme dovute all'ente cedendo con atto notarile proprietà immobiliari di sua proprietà;

5. Il comune potrà accettare, a sue spese, il trasferimento di proprietà in luogo della prestazione del denaro, in adempimento all'obbligazione tributaria; altrettanto per eventuali donazioni dei contribuenti che non vogliono far fronte a tributi ed entrate patrimoniali per proprietà immobiliari di cui si vogliono disfare;

6. L'ente tramite perito esterno ed indipendente dovrà procedere alla valutazione reale del bene per conoscere la realizzabilità di un eventuale futura vendita delle proprietà immobiliari che potrebbe acquisire ai sensi del comma 5;

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

7. L'acquisizione dovrà essere economicamente conveniente per il comune;

Articolo 13

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate è effettuata secondo le norme di legge o dei singoli regolamenti.

2. Ai fini dell'attuazione di forme di semplificazione della riscossione, essa potrà avvenire mediante versamento diretto, versamento tramite conti correnti bancari e postali o tramite via telematica.

Titolo V

Procedimenti di contenzioso

Articolo 14

Contenzioso

1. Per le entrate non tributarie il contenzioso viene instaurato, ove ne ricorrono i motivi, innanzi all'autorità giudiziaria.

2. Per le entrate tributarie il contenzioso viene instaurato secondo le procedure del D.L.vo n. 546/92 dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.

3. Il Comune può avvalersi anche di professionisti esterni, a tutela della propria difesa in giudizio.

Articolo 15

Autotutela

1. Il responsabile del servizio, può annullare totalmente o riformare l'atto ritenuto illegittimo con modalità di cui ai commi successivi.

2. In caso di contenzioso già instaurato deve essere effettuata la seguente analisi:

a) grado di probabilità che il ricorso sia accolto, con conseguente condanna dell'ente alle spese di giudizio;

b) valore della lite;

c) spese e costi inerenti l'esercizio della propria difesa.

3. Il responsabile del servizio annulla il provvedimento qualora, dall'analisi effettuata, emerga la necessità e l'opportunità di rinunciare alla lite.

4. Anche a fronte di un provvedimento divenuto definitivo, il responsabile su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento dell'atto illegittimo e in particolare nei seguenti casi:

a) duplicazione;

b) errore materiale o di calcolo;

c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

d) presenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni previste nei regolamenti di ciascuna entrata;

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

e) quando il valore della lite è tale da rendere ineconomica l'azione dell'ente nel far valere il suo credito.

5. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Titolo VI

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

Articolo 16

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/97 sono applicate alle entrate tributarie comunali le norme dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 17

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).
2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà.
3. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 18

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non proceduto dall'invito di cui all'art. 17, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 19

Atto di accertamento con adesione.
Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore munito di procura speciale, e dal responsabile del servizio finanziario.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17, o dell'art. 18, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 18, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e se il contribuente provvede a definire l'accertamento con adesione sottoscrivendo l'atto e pagando il tributo dovuto nonché la sanzione ridotta ed eventuali interessi entro il termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale di competenza.

Articolo 20

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 19, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente su disposizione del responsabile del servizio secondo i seguenti limiti e condizioni:

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

- durata rateazione massima: 12 mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata – ogni rata avrà come scadenza l'ultimo giorno del mese ; in ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione sgravando la quota interessi sul debito residuo;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata – nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- sussistenza di condizioni economiche disagiate valutate adeguatamente di volta in volta dall'ufficio competente – alla domanda di rateazione o dilazione dovrà essere allegata apposita Autocertificazione attestante il reddito complessivo;
- prestazione di garanzia ritenuta idonea (anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs 01/09/1993 n° 385 e successive modificazioni) per la dilazione o rateazione di somme pari o superiori a €. 2.582,28;

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 21

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 20, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 19. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 22

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.lgs 31.12.1992, n° 546, e successive modificazioni.

2. Il responsabile del servizio ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procedura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

Titolo VII

Disposizioni in materia di diritto d'interpello

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 23

Scopo del diritto d'interpello

1.Scopo dell'applicazione dell'istituto del diritto di interpello, è quello di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari, prevenendo l'insorgenza di controversie in materia di tributi locali ed al fine di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la conoscibilità delle leggi tributarie.

2.L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto, e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

3.Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella L. 27-7-2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

Art. 24

L'interpello

1.Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.

2.È quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una norma in materia di tributi locali, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio tributi e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

Art. 25

Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello

1.Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi locali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla portata di queste disposizioni;

2. L' istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi e di domicilio del contribuente e , se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale ai quali l'Ente dovrà fornire una risposta;
- i dati identificativi del contribuente che presenta l'istanza se si tratta di persona diversa da quella che vuole ottenere la risposta;
- la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;
- l'eventuale interpretazione e/o comportamento che il contribuente intenderebbe adottare o seguire;
- la firma del contribuente o del suo rappresentante legale interessato alla risposta;
- l'eventuale documentazione necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

3. L'istanza potrà contenere i seguenti dati facoltativi:

- gli estremi di posta elettronica del contribuente o del rappresentante legale della società cui destinare la risposta;
- il numero di telefono nel caso che il contribuente voglia ottenere anche solo una risposta telefonica (in tal caso nell'istanza dovrà risultare una specifica richiesta in tal senso – in mancanza l'Ente provvederà a dare risposta mediante posta elettronica o posta ordinaria);

4. L'istanza può essere presentata in uno dei seguenti modi:

- direttamente a mano presso l'ufficio tributi del Comune utilizzando anche l'apposita modulistica approntata dall'ufficio stesso (l'uso di tale modulistica è facoltativa);

COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA OGLIASTRA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

- tramite adeguato mezzo postale che consenta l'individuazione del mittente che ha inviato la richiesta;
- tramite posta elettronica **certificata** mediante l'invio dell'istanza alla **PEC dell'ufficio tributi: tributi.ilbono@anutel.it** (nel caso che l'indirizzo di posta elettronica venga modificato l'Ente provvederà a darne informazione agli utenti mediante adeguati mezzi di informazione).

5.La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla norme di legge in materia di tributi locali.

6.Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza; in tal caso l'obbligo della risposta scritta non sussiste e si potrà sopperire in merito mediante apposita consulenza fiscale da parte dell'ufficio competente.

7.Sono considerate ammissibili le istanze presentate dal consulente tributario di fiducia del contribuente interessato purché l'istanza sia sottoscritta anche dal contribuente e si tratti di un caso concreto e personale del contribuente che il consulente rappresenta.

Art. 26

Risposta all'interpello

1.L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile del servizio interessato, fornisce risposta all'interpello entro **120** giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente richiedente mediante posta ordinaria o elettronica.

2.Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo o per la medesima fattispecie siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione nei modi ritenuti di volta in volta più opportuni.(es . manifesti, bando pubblico, pubblicazioni in albo pretorio e nelle bacheche comunali, diffusioni radiofoniche, televisive,

Art. 27

Effetti dell'interpello

1.La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente ai contribuenti interessati dal quesito nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 26.

2.Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune anche in considerazione del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.lgs 18.12.1997 n° 472 a meno che successivamente alla risposta al quesito subentri una norma di legge che per la stessa fattispecie stabilisca l'applicazione di una sanzione amministrativa.

3.Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

4.Qualora il contribuente abbia indicato l'interpretazione o il comportamento che intende seguire e vi sia omissione di risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art. 26 si intenderà come accolta dall'Amministrazione stessa l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA OGLIASTRA
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E PER
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Titolo VIII
Disposizioni finali

Articolo 28
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 29
Pubblicità e variazione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'ente si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle che verranno, le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento verrà reso pubblico anche mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 30
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 dopo l'avvenuta esecutività, ai sensi delle vigenti norme e la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Le modifiche al presente hanno efficacia a partire dal 01/01/2010;